

Protezione n° 295/21
del 08/10/2021

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) ai sensi e per gli effetti
dell'art. 37, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
CIG Z63335A818**

TRA

L'Ordine degli Psicologi regione Valle D'Aosta, in persona del Presidente pro tempore, Dott. Alessandro Trento, con sede in Aosta, Via Vevey, n. 19, Tel. 0165363245, e-mail P.IVA/C.F. 90011050078, e-mail info@ordinepsicologi.vda.it, pec ordinepsicologi.vda@psypec.it,

e

La Dott.ssa Tatyana Barbara Mondet, Aosta, nata ad Aosta, il 23/11/1985, C.F. MNDTYN85S63A236L, P.IVA. 01186000079, residente in Quart, via Monte Emilius, 57, tel. 3457160401/3496401256, e-mail avvtatyanamondet@libero.it, pec. avvtatyanamondet@pec.it;

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (DPO) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il DPO «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle*



Mondet

qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che l'Ordine degli Psicologi regione Valle D'Aosta è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

L'Ente ha ritenuto che la Dott.ssa Tatyana Barbara Mondet abbia un livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a DPO, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

In attuazione della deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi Valle D'Aosta parte integrante del presente contratto, conferisce alla Dott.ssa Tatyana Barbara Mondet, che accetta, l'incarico professionale alle condizioni di cui al seguente

CONTRATTO

Art. 1 Oggetto del contratto

La Dott.ssa Tatyana Barbara Mondet, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, rapportandosi al referente indicato all'art. 2, in favore dell'Ordine degli Psicologi regione Valle D'Aosta i seguenti compiti e funzioni:

- a) assumere il ruolo di responsabile della protezione dei dati (DPO);
- b) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- c) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi



Mondet

- l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- d) sorvegliare l'osservanza delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - e) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 - f) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - g) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - h) valutare le misure di sicurezza cartacee e elettroniche, da effettuarsi unitamente al tecnico dell'Ordine stesso;
 - i) predisporre la modulistica necessaria;
 - j) effettuare almeno 2 sopralluoghi ad anno presso la sede dell'Ordine medesimo.
- I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ordine degli Psicologi. Il professionista è tenuto ad osservare il segreto professionale.

Art. 2 Obblighi dell'Ordine degli Psicologi Regione Valle D'Aosta

L'Ordine degli Psicologi si impegna a:

- a) fornire al professionista tutta la documentazione e le informazioni utili per l'espletamento dell'incarico;
- b) mettere a disposizione del DPO le proprie risorse strumentali e umane al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- c) non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- d) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Referente per l'Ordine degli Psicologi, per tutti gli adempimenti sopra indicati, è la Dott.ssa Letizia Maria Elvira Martinengo.



Martinengo

Art. 3 natura del rapporto

Le parti non intendono instaurare un rapporto implicante vincolo di subordinazione ma un rapporto di prestazione d'opera intellettuale tra Ente pubblico e libero professionista regolarmente iscritto in Albo professionale.

Art. 4 durata dell'incarico e compenso

Il presente contratto decorre dal 01 settembre 2021 e si intende esaurito con l'espletamento delle attività di cui all'art. 1.

L'incarico di DPO di cui all'art. 1 del presente contratto decorre dal 01 settembre 2021 e avrà durata di 1 anno, tacitamente rinnovabile per un ulteriore anno, salvo disdetta che dovrà intervenire con ¹⁵~~60~~ giorni di preavviso. *Visto*

In caso di risoluzione del rapporto, il DPO si impegna alla consegna all'Ordine o comunque al nuovo incaricato nominato da quest'ultimo della documentazione relativa al registro dei trattamenti.

A fronte della prestazione di cui all'art. 1, verrà corrisposto un compenso di € 2.200,00, accessori di legge inclusi, salvo marca da bollo su fattura. Tale compenso verrà corrisposto al DPO, previa emissione di regolare fattura, in due rate nei termini come di seguito indicati:

- € 1.100,00, oltre accessori di legge entro sei mesi dalla stipula del contratto;
- € 1.100,00, oltre accessori di legge, a conclusione del contratto.

Art. 5 Inadempienze contrattuali

L'Ordine degli Psicologi regione Valle D'Aosta si riserva il diritto di revocare il presente incarico professionale, qualora sussistano gravi motivi.

Art. 6 Foro competente

Qualsiasi controversia inerente al presente contratto sarà di competenza del Tribunale di Aosta. Per quanto non espressamente stabilito dal presente contratto, si applicano le disposizioni di legge in materia




Art. 7 Avvertenze



Il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, email, pec) saranno resi disponibili nel sito internet dell'Ordine <http://www.ordinepsicologi.vda.it> sezione "Amministrazione trasparente", oltre ad essere disponibili presso la segreteria dell'Ente, e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

Data 31 agosto 2021.

Dott.ssa TATYANA BARBARA MONDET


ORDINE DEGLI PSICOLOGI
VALLE D'AOSTA

(in persona del Presidente pro tempore

Dott. Alessandro Trenta)

